


Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE


Dott. Giuseppe Cramarossa

IL PRESIDENTE



GIULIO MARINI

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000

Viterbo li 15.01.02.....

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000


IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

10 FEB. 2003

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni dal _____

Viterbo, 10 FEB. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO


La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge


Viterbo, 26 FEB. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

D'Ordine del Segr. Gen.le
F.to Cannone Dino

Copia conforme per uso amm.vo
Viterbo 10 FEB. 2003
Il Segretario

IL FUNZIONARIO
Dino Cannone



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Deliberazione di Giunta Provinciale

Delibera n. 25 del registro

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUTIVO
COMITATO DEI GARANTI

L'anno 2003 addì trenta del mese di GEN in Viterbo
nella sede dell'Amministrazione Provinciale si è riunita la Giunta Provinciale,
la quale con la presenza dei Sigg.:

| | | Presenti | Assenti |
|-------------------------|-----------------|----------|---------|
| GIULIO MARINI | Presidente | X | |
| MARIO LEGA | Vice Presidente | X | |
| FRANCESCO BATTISTONI | Assessore | X | |
| MASSIMO GEMINI | Assessore | X | |
| ERINO POMPEI | Assessore | X | |
| GIOVANNI MARIA SANTUCCI | Assessore | X | |
| FRANCESCO STERPA | Assessore | X | |

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Giuseppe Cramarossa ha adottato la seguente deliberazione:

LA GIUNTA

Visto il CCNL relativo all'area della dirigenza del comparto " Regioni – Autonomie Locali" del 23.12.99;

Visto il CCDI dell'area della dirigenza firmato in data 05.11.2001;

Rilevato che negli stessi è prevista l'istituzione del Comitato dei Garanti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 165/2001;

Ritenuto opportuno al fine di procedere alla istituzione del Comitato stesso, regolamentare in maniera specifica i criteri e le modalità di nomina dei componenti, durata del collegio, criteri di funzionamento e definizione delle competenze;

Vista la proposta di regolamento istitutivo del Collegio in parola predisposto e comunicato , per informativa sindacale, alle OO.SS della dirigenza stessa;

Ritenuto opportuno provvedere alla sua approvazione;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche;

A voti unanimi:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

- 1) di approvare l'allegato "Regolamento istitutivo del Comitato dei Garanti" che sostituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE *GP.*
N° *25* DEL *30-01-03*

[Signature]

Provincia di Viterbo

Regolamento istitutivo comitato dei Garanti

Art. 1

Composizione del Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti della Provincia di Viterbo è un collegio composto da tre componenti, nominati con provvedimento del Presidente della Provincia e designati come segue:

- Presidente, designato di comune accordo dagli altri due membri entro 15 giorni dalla loro nomina e scelto tra magistrati, docenti universitari, avvocati e dirigenti della Pubblica amministrazione anche in quiescenza con specifica qualificazione ed esperienza nei settori della giurisprudenza amministrativa e dell'organizzazione del lavoro.
- Rappresentante dell'Amministrazione: scelto dalla Giunta Provinciale tra esperti di organizzazione e di Pubblico impiego;
- Rappresentante dei dirigenti: eletto dal personale con incarico dirigenziale della Provincia in servizio a tempo indeterminato, in apposita convocazione preceduta da idonea pubblicità;

Contestualmente ai componenti sono nominati con le stesse modalità e criteri di cui ai punti precedenti, i relativi supplenti.

Il Comitato dei Garanti ha natura di collegio perfetto.

Art. 2

Durata del Comitato dei Garanti

Il Comitato dura in carica tre anni e non è rinnovabile.

Il Comitato può essere sciolto con provvedimento del Presidente in caso di mancato ed ingiustificato rispetto dei termini assegnati ed in caso di reiterate inosservanze di norme procedurali.

Il mandato dei componenti cessa in caso di intervenute modifiche normative dell'istituto.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del triennio del Comitato, sia pendente una richiesta di parere, il Comitato resta in carica fino alla relativa pronuncia.

Eventuali nuove istanze saranno trattate dal nuovo Comitato entrante.

In caso di accoglimento di istanze di riconsiliazione, di astensione e di motivato impedimento di un componente del Comitato, si provvede all'integrazione dello stesso con il supplente.

Art. 3

Competenze del Comitato

Il Comitato esprime, entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente della Provincia, corredata di adeguati elementi istruttori, parere motivato e vincolante per l'Amministrazione, sui provvedimenti di contestazione ai Dirigenti, di risultati negativi dell'attività amministrativa, della gestione o del mancato conseguimento degli obiettivi. Tali provvedimenti costituiscono la conclusione di procedure di

contestazione avviate nel periodo cui la valutazione si riferisce. La richiesta di ulteriori elementi istruttori da parte del Comitato, da effettuarsi non più di una volta, costituisce interruzione del termine di trenta giorni che riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte del Comitato di tutti gli elementi richiesti.

Il Comitato può, effettuare autonomamente accertamenti o audizioni.

La mancata espressione da parte del comitato dei Garanti nei termini prescritti del parere richiesto consente all'Amministrazione di prescindere dal parere stesso.

Art. 4

Compenso per i componenti

A seguito dell'incarico, ad ogni componente ed al segretario è attribuito un gettone di presenza, per ogni riunione, al lordo degli oneri fiscali e contributivi nell'ammontare corrispondente ai gettoni di presenza per la partecipazione degli amministratori alle sedute del Consiglio Provinciale.

Le funzioni di segreteria fanno capo al Settore Gestione e valorizzazione delle Risorse umane.

Art. 5

Astensione dei componenti

I Componenti del Comitato hanno l'obbligo di astenersi dalla decisione nei casi previsti dal c.p.c. per l'astensione dei magistrati.

Il componente del Comitato che rilevi motivo di astensione riguardo ad un singolo caso lo comunica al Presidente del Collegio entro la prima riunione sul caso stesso. Sulla astensione decide il Collegio previa sostituzione dell'astenendo con il relativo supplente.

Art. 6

Ricusazione dei componenti

Il dirigente può proporre la ricusazione di uno o più componenti del Comitato quando ricorra nei loro confronti uno dei casi di obbligo di astensione sopra citati ed essi non vi abbiano ottemperato.

Sulla ricusazione decide il Collegio previa sostituzione del ricusando con il relativo supplente.

In caso di astensione e/o ricusazione del Presidente del Comitato, sulla medesima decide il Presidente della Provincia.

Il ricusato viene sostituito secondo le norme del presente regolamento.

Art. 7

Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti

Sono elettori attivi i dirigenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni.

Possano essere eletti solo i dirigenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni.

Il quorum per la validità della votazione viene fissato nel 50% degli aventi diritto in prima convocazione e in 1/3 in seconda convocazione.

Viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il dirigente con maggior anzianità di servizio.

Nel caso in cui, dopo 45 giorni dalla data fissata per l'elezione, i dirigenti non vi abbiano provveduto, si intenderà come designato il dirigente con maggiore anzianità di servizio nell'Ente con la qualifica dirigenziale.

I dirigenti possono integrare, con decisioni assunte a maggioranza e regolarmente verbalizzate, le norme relative alle procedure di votazione.

In sede di prima applicazione, la decorrenza del termine massimo per l'elezione del rappresentante dei dirigenti e relativo supplente, coincide con la data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.